COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 171/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

che mantiene il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDIMENTO**

1. **Misure vigenti**

(1) Nel settembre 1993 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CEE) n. 2474/93 [2], un dazio antidumping definitivo pari al 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tale dazio è stato aumentato al 48,5 % dall'ultimo riesame, con regolamento (CE) n. 1095/2005 [3] del Consiglio («la misura principale»).

(2) Nel gennaio 1997, in seguito a un'inchiesta sulla presunta elusione del suddetto dazio antidumping sotto forma di assemblaggio di biciclette nella Comunità utilizzando parti di biciclette cinesi, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 71/97 [4], ha esteso il dazio antidumping sulle biciclette originarie della RPC alle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie di tale paese, in conformità dell'articolo 13 del regolamento di base («la misura antielusione»). La misura antielusione prevedeva anche la definizione di un sistema di esenzione per consentire, alle imprese di assemblaggio che non eludono la misura, di importare parti di biciclette cinesi senza dover corrispondere un dazio antidumping; tale sistema consiste nell'esentare dette imprese dalla misura estesa alle parti di biciclette.

(3) Nel giugno 1997, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 88/97 [5] relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione di cui sopra, gettando così le basi giuridiche per il funzionamento del sistema di esenzione («il sistema di esenzione»).

(4) A causa delle tre misure sopra indicate, al momento è in vigore un dazio antidumping del 48,5 % sulle biciclette originarie della RPC, e tale dazio è esteso ad alcune parti di biciclette originarie di tale paese, ma le imprese comunitarie di assemblaggio che non praticano elusione possono essere esentate dal pagamento del dazio sulle parti di biciclette.

2. **Motivazione del riesame**

(5) In seguito all'estensione delle misure alle importazioni di alcune parti di biciclette la Commissione ha concesso l'esenzione dalla misura antielusione a un gran numero d'imprese con sede nella Comunità. Essa ha poi ricevuto altre richieste di esenzione, per cui il numero delle parti è aumentato in maniera significativa. Allo stesso tempo non sono emersi indizi di pratiche elusive da parte delle imprese cui era già stata concessa un'esenzione.

(6) Inoltre, la Commissione ha raccolto sufficienti elementi di prova prima facie per cui se la misura antielusione fosse rimossa non vi sarebbe alcun persistere o reiterazione delle pratiche elusive.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
[2] GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.
[3] GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.
[4] GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
[5] GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.